

Schema di decreto per l'individuazione dell'alunno di situazione di handicap	Articoli della L.104 del 5 febbraio 1992 richiamati nello schema di decreto
<p>ART. 1 FINALITA'</p> <p>1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</p>	
<p>ART. 2 MODALITA' E CRITERI</p> <p>1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti specialistici collegiali.</p> <p>2. Ai fini della individuazione di cui al comma precedente, provvedono le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate dagli specialisti della patologia fisica, psichica o sensoriale segnalata.</p> <p>3. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti effettivi il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva eventualmente accertata, nonché, con riferimento agli indicatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - ICD10 -, la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.</p> <p>4. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, secondo i criteri previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - ICF -. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la tutela dell'alunno e da questi alla istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.</p>	<p>Art.4 L.104/92. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.</p> <p>Art 3, comma 1, L.104/92 - È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.</p> <p>Art 3, comma 3, L.104/92 . Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.</p>
<p>ART. 3-ATTIVAZIONE DELLE FORME DI INTEGRAZIONE E DI SOSTEGNO</p> <p>1. Alle attività di cui ai commi 1 e 4 del precedente</p>	<p>Art 12, comma 5, L.104/92 All'individuazione dell'alunno come</p>

<p>articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n.333.</p> <p>2. Il gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elabora proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi comprese la indicazione del numero delle ore di sostegno nonché quelle di eventuale assistenza, per i fini previsti dall'art.13 della legge 5 febbraio 1992, n.104.</p> <p>3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nel quadro delle finalità della legge 8 novembre 2000, n.328 adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi ai sensi del Decreto Legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per gli alunni già individuati come soggetti in situazione di handicap alla data del presente decreto, i controlli e le verifiche sono disposti con riferimento a ciascuno dei passaggi ai successivi cicli di istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53 e, all'interno del primo ciclo, al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.</p>	<p>persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.</p> <p>Art 13, L.104/92 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive modificazioni, anche attraverso:</p> <p>a)la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;</p> <p>b)la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;</p> <p>c)la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;</p> <p>d)l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;</p>
---	--

	<p>e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.</p> <p>3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.</p> <p>4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).</p> <p>5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.</p> <p>6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.</p> <p>6 -bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (comma aggiunto dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1999, n. 17)</p>
<p>ART. 4 - SITUAZIONE DI HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA' ED AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA</p> <p>1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della</p>	

<p>certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2 comma 3 del presente decreto.</p>	
<p>ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1.D'intesa con Conferenza unificata, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono organicamente ridefinite le procedure finalizzate alla realizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.</p> <p>2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.</p> <p><i>Testo depositato in Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2003</i></p>	